

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

IL G.T., Tiziana Amodeo,

Vista l'istanza depositata in data 21.2.2020, per l'autorizzazione ad accettare eredità di XXXXX in favore di amministrato- XXXXXX e ad intervenire nell'atto di divisione dell'asse ereditario con attribuzione di quota in favore dell'amministrato e ad intervenire nell'atto di donazione nell'interesse dell'amministrato al fine di donare quota di sua spettanza nei confronti di Parafati Pasquale di immobile sito in CZ foglio di mappa 9 part. 337 sub 8 ponendo le spese della donazione in capo al donatario;

esaminata la documentazione allegata ed in particolare la "relazione medica" depositata in data 19.1.2021 a cura dell'Ads di XXXXX, nella quale si specifica che: ***l'amministrato è affetto da disturbo bipolare grave con manifestazioni psicotiche in remissione parziale ... che nel complesso le condizioni attuali di salute gli consentono di percepire il significato e la portata dell'attività giuridico-patrimoniale da compiere finalizzata all'accettazione dell'eredità di XXXXXXX ed alla donazione del cespite indicato in domanda;***

Ritenuto che può essere concessa la richiesta autorizzazione, sussistendo i presupposti di legge e rilevata l'evidente utilità per l'amministrato che sarà guidato e protetto in ogni fase dell'espletanda attività giuridica necessaria al compimento dei chiesti atti (accettazione-divisione e donazione), con la specificazione che l'amministrato non sopporterà alcuna spesa per il compimento degli stessi che resterà a carico dei soggetti istanti;

Visto l'art. 774 c.c. in combinato disposto con gli artt. 411 c.c. ed il conforme indirizzo giurisprudenziale dettato dalla pronuncia della **Corte Costituzionale del 7 marzo 2019 n. 114, in base al quale non è vietato far donazione a coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni, dovendo preliminarmente accertare se gli stessi hanno detta capacità, posto che con l'amministrazione di sostegno il beneficiario non perde capacità di agire , eventualmente subendo soltanto una *demenutio* della stessa, da ciò derivando il principio secondo cui "l'assistenza vada tratteggiata in termini di compartecipazione dell'Ads al compimento dell'atto giuridico così come stabilito dall'art. 412 c.c. ;**

Tanto premesso

AUTORIZZA

L'Ads avv. XXXXX n.q. ad assistere XXXXX intervenendo nel compimento degli atti meglio specificati nell'istanza de qua, ovvero accettare eredità diXXXXXX, intervenire nell'atto di divisione dell'asse ereditario con attribuzione di quota in favore dell'amministrato e ad intervenire nell'atto di donazione nell'interesse dell'amministrato al fine di donare quota di sua spettanza nei confronti di Parafati Pasquale di immobile sito in CZ foglio di mappa 9 part. 337 sub 8 ponendo le spese della donazione in capo al donatario, con la precisazione che l'amministrato, risultato pienamente capace di comprendere il significato di detti atti è facultato *ex lege* al compimento e sottoscrizione degli stessi in proprio purchè assistito, guidato e consigliato dal suo Ads avv. XXXXXXXX.

Esonera il Notaio rogante da ogni responsabilità (connessa alla presente autorizzazione) in ordine alla stipula ed alle annotazioni dell'atto di donazione e di tutte le operazioni ad esso connesse.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Reggio Calabria, 21.1.2021

IL GIUDICE TUTELARE

Dott.ssa XXXXXX